

VANTAGGI FISCALI DALLE DONAZIONI A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) COME ALTUOFIANCO: COME FUNZIONANO?

Le donazioni effettuate a favore di Altuofianco, in base alla normativa attualmente in vigore, sono **detraibili o deducibili** dalle imposte sui redditi con modalità diverse a seconda di chi fa la donazione.

Detraibilità e deducibilità, cosa vogliono dire?

La **detraibilità** interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una percentuale della donazione effettuata, e quindi l'importo netto delle tasse da pagare diminuisce.

La **deducibilità** interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato, formato dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal contribuente durante l'anno, verrà ridotto con le donazioni effettuate, andando quindi a diminuire il reddito netto su cui calcolare le tasse.

Vediamo le possibilità per donatori persone fisiche, oppure enti/aziende:

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le donazioni effettuate da persone fisiche, è **possibile sia la deduzione dal reddito che la detrazione dall'imposta.**

- Nel caso in cui la persona scelga la **detrazione**, per una **OdV come Altuofianco** essa ammonterà al **35% dell'importo della donazione stessa, su una donazione massima di 30.000 euro**. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 10.500 euro.

La donazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali, carte di credito, ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

- Nel caso in cui invece la persona opti per la **deduzione**, l'importo deducibile della donazione (in denaro o in natura) sarà pari al **massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo**. Se l'importo deducibile è di ammontare superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato per l'anno in cui la donazione viene effettuata, l'eccedenza può essere dedotta negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

DONAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Per quanto riguarda le donazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la **sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** previsto per le persone fisiche. Anche per società ed enti, come per i donatori privati, vale la regola dei 4 anni per potere dedurre totalmente l'importo, come detto sopra.

EROGAZIONI IN NATURA

Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019**, cui rimandiamo per approfondimenti dato che si tratta di normativa abbastanza tecnica e specifica: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00570/sg>